

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER
L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VOLTO
ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE DI
BUSCA), FINANZIATO CON FONDI PNRR – CUP G34H22000140005 - CIG
9563768F02**

TRA

Il **Comune di Busca**, con sede legale -----, snc, codice fiscale ----- e partita IVA n.---- rappresentata dal/dalla dirigente, nato/a a _____ il ___/___/___, domiciliato/a presso la Sede dell’Ente, il/la quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore _____, nominato/a con decreto del Direttore della Direzione _____ n. _____ del _____, autorizzato/a, impegnare legalmente e formalmente il Comune di Busca per il presente atto, il cui schema è stato approvato con determina n. _____ del _____; (nel seguito, per brevità anche **“Committente”** o **“Stazione appaltante”**)

E

_____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, REA _____ di _____, P.IVA _____, in persona del _____, giusti poteri allo stesso conferiti con _____, (nel seguito per brevità anche **“Appaltatore”**);

premesso che:

1. che Determinazione dirigenziale n. in data, il Comune di Busca ha affidato a XXX i lavori per l'esecuzione dell'intervento di riqualificazione volto all'efficientamento energetico del Teatro comunale di Busca;
2. che l'appalto è finanziato con i fondi del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei e, pertanto, trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (di seguito, “DNSH”), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra gli altri, ai principi del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
3. che sono stati accertati, con esito positivo, il possesso dei requisiti generali di XXXX, nonché quelli necessari alla stipula del presente Contratto ed ha effettuato le opportune verifiche antimafia

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Parte Prima

Articolo 1 – Oggetto dell'Appalto

1. Il Comune di Busca, in persona di chi sopra, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato accetta, senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).

2. Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo approvato dal Committente., dal Capitolato Speciale d'Appalto e, più in generale, dagli allegati del presente Contratto.

Articolo 2 - Documenti di contratto ed allegati di riferimento

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, **ancorché non allegati**:

- a) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145 ("Cap. Gen.") per la parte ancora in vigore;
- b) Progetto Esecutivo approvato;
- c) Elenco prezzi;
- d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- e) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento Generale;
- f) Capitolato Speciale d'Appalto;
- g) Dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo del preventivo;
- h) Cauzione definitiva e tutte le polizze assicurative richieste dalla documentazione di gara;

2. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) Contratto;
- c) Progetto Esecutivo approvato;
- d) Piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di sicurezza, compresa ogni loro eventuale successiva modificazione ed integrazione;
- e) cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento Generale;
- f) Altri documenti di cui al comma 1, ancorché non allegati al presente Contratto.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e, fra le altre, in particolare:

- a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche il *“Codice dei Contratti”* o *“Codice”*);
- b) le Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC
- c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito anche il *“Regolamento”*), per la parte ancora in vigore;
- d) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”*
- e) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;
- f) il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145 (di seguito anche *“Cap. Gen.”*) per la parte ancora in vigore;
- g) il Decreto 23 giugno 2022. «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per

- interventi edilizi».
- h) il «Decreto semplificazioni»: il decreto-legge 16 luglio 2021, n.76, convertito, con modificazione, della legge 11 settembre 2021, n.120 e ss.mm.ii., recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2021, n. 76, recante ‘Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”.
 - i) il «Decreto semplificazioni bis»: il decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazione, della legge 29 luglio 2021, n.108, e ss.mm.ii., recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante ‘Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
 - j) il DNSH: principio Do No Significant Harm (“non arrecare danno significativo all’ambiente”) previsto per gli interventi compresi nei PNRR nazionali, la cui conformità è valutata sul sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’art.17 del Regolamento (UE) 2020/852;
4. In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l’Appaltatore possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.
5. La Stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
6. L’Appaltatore dichiara di conoscere l’atto d’obbligo per i lavori di efficientamento energetico del teatro comunale di Busca, sottoscritto dal Comune con il Ministero della Cultura, e si impegna ad assicurarne l’osservanza nell’esecuzione delle

prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto - invariabilità

1. L'importo complessivo del presente Appalto ammonta ad Euro _____ (_____) oltre oneri fiscali e previdenziali, risultante dall'applicazione del ribasso unico percentuale pari al _____ % (_____) presentato dall'Appaltatore.
2. Tale somma è comprensiva di Euro € -----, per gli oneri ordinari e straordinari relativi alla sicurezza.
3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.
4. L'importo contrattuale è a corpo, fisso ed invariabile, salvo quanto previsto al successivo art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Parte Seconda

Articolo 4 – Piano di sicurezza e di coordinamento – Modifiche e integrazioni -

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 5 - Consegna dei lavori

1. La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. In caso di eventuale consegna parziale, il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Articolo 6 - Programma esecutivo dei lavori

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve presentare un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, per l'esecuzione delle opere nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Articolo 7 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere

1. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato

presso il Committente che ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori (di seguito per brevità anche “D.L.”)

2. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.
3. In presenza di gravi e giustificati motivi il Committente., previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.
4. Entro il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze (il «Direttore Tecnico di Cantiere»), il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori.
5. Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale, il Direttore Tecnico di Cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui al comma 1. del presente articolo.
6. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il D.L ha il diritto di chiedere la sostituzione del Direttore Tecnico di Cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Articolo 8 - Disciplina e buon ordine del cantiere

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti del Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 9 - Conoscenza delle condizioni dell'Appalto

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione del preventivo in ordine alle condizioni del presente Appalto previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dalla Lettera di richiesta di preventivo.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto nei succitati documenti.

Articolo 10 - Obblighi ed oneri dell'appaltatore

1. Si richiama quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto che si intende integralmente qui riportato, nonché quanto specificato nel capitolato speciale d'appalto-parte tecnica.

2. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la parte in vigore, e al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori: sono a carico dell'affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le

opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne il Committente di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'affidatario a termini di contratto.

3. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

4. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105 Codice dei contratti.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.M. 30.1.2015), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

6. L'Appaltatore ai sensi del D.P.C.M. 187/91, art. 2, ha l'obbligo di comunicare al Committente, in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo D.P.C.M.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore deve attuare tutte le misure previste per il rispetto dei vincoli DNSH, con specifico riferimento alla relativa scheda tecnica presente nel Progetto Esecutivo, nella quale sono riportati i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica, secondo quanto disposto dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", Edizione aggiornata allegata alla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 dalla Ragioneria Generale dello Stato.

8. Su richiesta del DL l'Appaltatore è tenuto a fornire tutta la documentazione (attestati, asseverazioni, certificati e schede di prodotto) costituente i mezzi di prova per la verifica del rispetto dei CAM e del principio DNSH, in esecuzione dei lavori, e per la redazione della relazione tecnica finale nonché per l'audit del PNRR. Copia di ciascun mezzo di prova dovrà essere conservata in cantiere per le ispezioni di cantiere. Il mancato riscontro alle richieste del DL costituisce motivo di applicazione delle penali di cui all'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto.

9. L'Appaltatore deve eseguire i lavori in modo tale da assicurare gli adempimenti che formano oggetto delle dichiarazioni elencate nell'Allegato sub 2 dell'atto di obbligo relativo al Progetto sottoscritto dal Comune di Busca con il Ministero della Cultura.

10. Si intendono integralmente richiamati e gravano sull'Appaltatore gli obblighi in materia di pari opportunità di genere e generazionali e inclusione lavorativa delle persone con disabilità previsti dall'art. 12, comma 3, capo *sub e*) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 11 - Responsabilità dell'appaltatore

1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori.

2. La sorveglianza esercitata dal Committente, dai suoi rappresentanti e dal DL, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dal Committente stesso e/o dal DL, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente e verso i terzi.
3. È inoltre a carico dell'Appaltatore - con totale esonero del Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.
4. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
6. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
7. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

8. L' Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
9. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell' Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
10. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l' Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
11. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto ed essere della migliore qualità
12. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. In tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.
13. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
14. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo

dopo la loro posa in opera.

15. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di certificazione di regolare esecuzione.

16. L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

17. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

18. Il direttore dei lavori dispone prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

19. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

20. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibili-

tà ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

21. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale.

Articolo 12 - Cauzione definitiva

1. Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la cauzione definitiva ex art. 103, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, in misura pari al _____ % (..... *in lettere*) dell'ammontare netto dell'Appalto mediante garanzia fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ rilasciata da _____ per l'importo di Euro _____ (*lettere*).

Articolo 13 - Assicurazioni

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Per quanto qui non precisato si rinvia all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di _____, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____
agenzia/filiale di _____, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____);

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000.

3. L'Appaltatore ha prodotto una polizza ai fini della copertura della responsabilità

civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. prevede massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro _____ (_____) per sinistro, con il limite di euro _____ (_____) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Articolo 14 - Anticipazione e pagamento del corrispettivo

- 1.** Ai sensi dell'art. 35, comma 18, D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 207 del decreto legge "Rilancio" 19 maggio 2020 n. 34, è dovuta all'appaltatore, su sua esplicita richiesta, una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal Responsabile del procedimento.
- 2.** L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
- 3.** La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
- 4.** L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel

corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

6. Il Committente effettuerà il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori secondo le modalità e nei termini previsti all'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

7. Per quanto non espressamente specificato si richiama il Capitolato Speciale d'Appalto.

8. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori certificato attraverso la verifica della regolarità D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte del Committente

9. Il Committente in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

10. La/e fattura/e elettronica/he dovrà/nno essere intestata/e a Comune di Busca,

codice fiscale ----- CUU -----, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del riferimento al presente Contratto, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG).

11. Il Committente A. non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

12. In caso di inadempienza, contestata all’Appaltatore con raccomandata A/R o PEC, il Committente può sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Articolo 15 – Persone che possono riscuotere

- 1.** Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del Cap. Gen. i pagamenti saranno effettuati nei luoghi e con le modalità indicate al successivo art. 16 del presente contratto.
- 2.** La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Committente. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi al Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere.

Articolo 16 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- 1.** L’Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i.
- 2.** La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all’Appaltatore a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) come da dichiarazione rilasciata dall’Appaltatore.

3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente Contratto potrà essere risolto dal Committente., ai sensi dell'art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. In tale ipotesi, il Committente. provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

4. L'Appaltatore *[e/o ciascun componente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese]* si impegna ad inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture apposita clausola, assistita da comminatoria di nullità assoluta, con la quale detti subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge.

Articolo 17 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

Articolo 18 - Termini di esecuzione dei lavori. Proroghe e Sospensioni

1. Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del Contratto è di **270 giorni (duecentosettanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

2. La mancata osservanza del suddetto termine comporterà l'applicazione delle penalità di cui all'articolo 39 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 25, 26 e 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, dall'art. 27 del Capitolato Generale, dall'art. 107 Codice dei Contratti e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Articolo 19 - Penalità e premio di accelerazione

1. Per le penalità e il premio di accelerazione si rimanda a quanto stabilito all'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 20 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 25 in materia di risoluzione del contratto.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.
4. Il risarcimento dovuto all'appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del d.lgs. 50/16 è quantificato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile

di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

5. Qualora l'Appaltatore o il subappaltatore non adempiano alle indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del DNSH nei modi e nei termini indicati dal DL o dal RUP, come desunte dalla relazione tecnica allegata al progetto esecutivo ed in particolare nella relativa scheda tecnica DNSH, si applica una penale, per ciascun giorno di ritardo nella presentazione di documentazioni o informazioni concernenti l'adempimento delle prescrizioni per il rispetto del DNSH, rispetto alla richiesta, di euro 500,00 (cinquecento//00).

6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto in materia di pari opportunità di genere e generazionali e inclusione lavorativa delle persone con disabilità, è applicata una penale:

- pari allo 0,6 per mille (0,6 euro ogni mille euro) per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza data per la consegna dei documenti richiesti, nei primi 30 giorni di ritardo;

- pari all'1 per mille (un euro ogni mille euro), per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza data per la consegna dei documenti richiesti, dopo 30 giorni di ritardo.

7. In caso di violazione dell'obbligo di cui all'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto in materia di pari opportunità di genere e generazionali e inclusione lavoro-

rativa delle persone con disabilità, l'omesso adempimento dell'obbligo di cui al pre-
detto art. 12, comma 3, capo *sub e*), lett. A) (obbligo di consegna di relazione di ge-
nere sulla situazione del personale maschile e femminile, da trasmettere anche alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di pari-
tà, come ivi meglio specificato) comporterà anche la segnalazione all'ANAC e
l'interdizione dell'Appaltatore dalla partecipazione, sia in forma singola, sia in rag-
gruppamento temporaneo di imprese, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti
agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e PNC,
per un periodo di dodici mesi.

Articolo 20 - Subappalto

*(in caso di dichiarazione resa in sede di offerta in merito all'intenzione di subappal-
tare)*

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di preventivo, affida
in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

.....

2. Previa autorizzazione del Committente, in seguito a richiesta scritta e nel rispet-
to dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a
tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura e con i limiti
previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L' Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultimo da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

4. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i
requisiti prescritti per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

5. L' Appaltatore è obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
6. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità dei contratti di subappalto.
7. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per il Committente, di risolvere il contratto in danno dell'affidatario, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i..
8. A sensi dell'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati secondo quanto stabilito ai commi precedenti, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.M. 30.1.2015), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al citato art. 30, il R.U.P. inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (art.105, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
..
10. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in ma-

teria di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 7 e/o 8, devono essere assolti dall'Appaltatore.

(qualora l'Appaltatore abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

11. Non è ammesso il subappalto.

Parte Terza

Articolo 21 - Contabilità dei lavori

1. La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui all'art. 14 D.M. 7 marzo 2018, n. 46 in conformità a quanto stabilito nel medesimo decreto.

Articolo 22 – Varianti e revisione prezzi

- 1.** Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. e solo se approvate dai competenti organi.
- 2.** Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dal Committente soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture, della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 e di quanto previsto all'articolo 38 del Capitolato Speciale d'Appalto

Articolo 23 – Ultimazione dei lavori, conto finale e certificato di regolare esecuzione

1. A seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redige il conto finale dei lavori che viene trasmesso al RUP e firmato dall'Impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della lettera con la quale la stessa è invitata a prenderne visione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lett. e), del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori entro 5 giorni il Direttore dei Lavori provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso.
3. Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le previsioni di cui all'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Si procederà all'emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016. Fino alla data di detto rilascio, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi
5. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Articolo 24 - Danni di Forza Maggiore

1. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.
2. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le

misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuto alla loro riparazione, a sua cura e spese, subito dopo l'accertamento effettuato in contraddittorio dal Direttore dei Lavori.

3. In caso di stato di allerta della Protezione Civile l'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti ragionevolmente attuabili per limitare i danni conseguenti all'evento motivo di allerta. Pertanto i danni a carico di materiali, opere, forniture e mezzi che avrebbero potuto essere evitati saranno imputati all'Appaltatore per negligenza.

Articolo 25 - Risoluzione del Contratto e fallimento dell'Appaltatore

1. Fermo quanto previsto agli artt. 106 e 108 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dall'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto, i seguenti casi costituiscono causa di risoluzione del contratto, ed il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla normativa pubblica per la stipula del contratto o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- qualora l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ovvero sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casel-

- lario informatico;
- per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante;
 - inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L.,

oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, dell'articolo 16, delle presenti condizioni contrattuali;
- per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 20% dell'importo netto del contratto;
- per la reiterazione, per almeno tre volte, di mancato rispetto delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza.
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio DNSH, attestato a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dalla Stazione Appaltante;
- in tutti gli altri casi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto;

2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Committente è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. Alla data comunicata dal Committente si fa luogo in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'affidatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Committente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno.
5. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano inoltre applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Articolo 26 - Recesso

Il Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'articolo 109 del Codice dei contratti.

Articolo 27 - Definizione delle controversie

1. Al presente Contratto si applica quanto previsto dall'art. 205 del Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Cuneo.

Articolo 28 - Spese contrattuali

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa. Si richiama quanto stabilito

dall'art. 8 del Cap. Gen.

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
5. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
6. Il contratto d'appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge.

Articolo 29 - Elezione di domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto le parti eleggono domicilio:

* Comune di Busca presso la propria sede, in _____ – PEC _____;

* l'Appaltatore presso la propria sede, _____ PEC _____;

2. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

Articolo 30 - Privacy

Il trattamento dei dati personali raccolti dalla Committente viene effettuato unicamente con finalità correlate alla gestione del presente rapporto contrattuale nonché per ottemperare ad obblighi di legge, come previsto dall'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui la Committente si avvarrà come Responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi extra UE.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e qualora non vengano conferiti non sarà possibile procedere all'instaurazione del rapporto contrattuale di che trattasi.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento medesimo.

L'interessato ha altresì diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano salvo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento UE 679/2016 e di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Busca con sede in _____ nella persona del _____, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: telefono: _____ - e-mail: _____ - pec: _____

Il responsabile per la protezione dei dati personali del Committente è contattabile
all'indirizzo email: _____

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Comune di Busca _____

L'Appaltatore _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile l'Appaltatore approva specificamente per iscritto gli artt. 2, 3, 10, 11, 16, 19, 25, 26, 27 e 30.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

L'Appaltatore _____